NORME SUL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA'

Art. 17

Revisione dei contingenti dei profili professionali

Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'
Estremi	Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-personale-tecnico-ed-amministrativo-delle-universita/art-17-revisione-dei-contingenti-dei-profili-professionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it